

COMUNE DI ROMBIOLO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

INDICE

Titolo I – Finalità e Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento e finalità	4
Art. 2	Potestà regolamentare	4
Art. 3	Definizioni	5
Art. 4	Classificazioni	6
Art. 5	Esclusioni dell'ambito di applicazione	7
Art. 6	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	7
Art. 7	Divieto di abbandono	8
Art. 8	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata, del trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati**Capo I – Principi Generali**

Art. 9	Raccolta differenziata	9
Art. 10	Criteri generali per la determinazione della frequenza di raccolta	9
Art. 11	Contenitori e sacchetti alle utenze per la raccolta domiciliare	9
Art. 12	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare	10
Art. 13	Campagne di comunicazione	10

Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte**Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani**

Art. 14	Raccolta domiciliare dei rifiuti di carta e cartone	10
Art. 15	Raccolta congiunta del multi materiale (plastica e alluminio)	11
Art. 16	Raccolta dei rifiuti di vetro	11
Art. 17	Raccolta dei rifiuti a matrice organica	12
Art. 18	Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali	12
Art. 19	Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti	12
Art. 20	Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni	13
Art. 21	Rifiuti Inerti	13
Art. 22	Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani	13

Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 23	Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli	14
Art. 24	Cantieri	14

Sezione III – Rifiuti urbani Pericolosi

Art. 25	Raccolta di pile esauste e di farmaci scadute	14
---------	---	----

Sezione IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli indifferenziati residuali

Art. 26	Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali	14
---------	--	----

Sezione V – Spazzamento e pulizia del territorio

Art. 27	Spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private ad uso pubblico	15
---------	---	----

Art. 28	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	15
Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti		
Art. 29	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE	16
Art. 30	Altre categorie particolari di rifiuti	16
Capo III – Manifestazioni pubbliche, mercati e incrementi stagionali		
Art. 31	Manifestazioni pubbliche	16
Art. 32	Incrementi Stagionali	17
Art. 33	Mercato settimanale	17
Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani		
Art. 34	Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani	17
Titolo III – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani		
Art. 35	Criteri generali dell’assimilazione	17
Art. 36	Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati	17
Titolo IV – Compostaggio Domestico		
Art. 37	Definizione del compostaggio domestico	18
Art. 38	Il compostaggio domestico nel territorio del comune di Rombiolo	18
Art. 39	Finalità del compostaggio domestico	18
Art. 40	Rifiuti compostabili	18
Art. 41	Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini	19
Titolo V – Isola Ecologica Comunale		
Art. 42	Isola Ecologica Comunale	19
Art. 43	Responsabilità	19
Art. 44	Operatori	19
Art. 45	Accesso – soggetti autorizzati – modalità	20
Art. 46	Limitazione temporanea all’accesso	20
Art. 47	Obblighi all’utenza	20
Art. 48	Divieti all’utenza	20
Titolo VI – Controlli, Divieti e Sanzioni		
Art. 49	Controlli sulle violazioni degli utenti	21
Art. 50	Divieti	21
Art. 51	Sanzioni	
Titolo VII – Disposizioni Finali		
Art. 52	Entrata in vigore	24
Art. 53	Disposizioni Finali	24
Art. 54	Abrogazione Norme	24

Titolo I – Finalità e Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D. Lgs.152/2006, il Comune di Rombiolo, esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune di Rombiolo favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) eventuale utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 152/2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del decreto legislativo citato, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f), del D.lgs. 152/2006;

- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D. Lgs. 152/2006.

2. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Rombiolo che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

3. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Rombiolo nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della **Regione Calabria**.

4. Tali attività vengono svolte nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali per i seguenti servizi:

- a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, dei servizi di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche;
- b) il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento che recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. parte quarta del citato decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "*rifiuto*": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) "*rifiuto pericoloso*": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- c) "*rifiuto organico*" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, raccolti in modo differenziato;
- d) "*auto compostaggio*": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e) "*produttore di rifiuti*": il soggetto la cui attività produce rifiuti al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) "*detentore*": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) "*prevenzione*": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- h) "*gestione*": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove mescolati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i) "*raccolta*": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dell'isola ecologica, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- l) "*raccolta differenziata*": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) "*riutilizzo*": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono

- reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- n) "*trattamento*": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - o) "*recupero*": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i, riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
 - p) "*riciclaggio*": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
 - q) "*smaltimento*": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - r) "*deposito temporaneo*": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
 - s) "*compost di qualità*": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
 - t) "*emissioni*": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
 - u) "*scarichi idrici*": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
 - v) "*inquinamento atmosferico*": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
 - z) "*spazzamento delle strade*": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:
- a) utenze domestiche: famiglie che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
 - b) utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;
 - c) porta a porta: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza;
 - d) compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;

Art. 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e attività di servizio;
- d) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2016 s.m.i..

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

Art. 5 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento come della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono altresì esclusi dal presente regolamento come dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. i sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art. 6 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i.

Art. 7 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del **Comune di Rombiolo** compreso il mercato settimanale, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche individuate da specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 8 – Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro *apposito separato regolamento comunale*, che può prevedere anche riduzioni/premialità/agevolazioni, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n° 214 del 22 dicembre 2011, il quale stabilisce che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'Amministrazione Comunale censisce le utenze iscritte al ruolo TARI anche attraverso attività mirate di verifica e controllo, procedendo ad iscrizioni d'ufficio ed al recupero del pregresso non versato.

**Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata,
del trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati**

Capo I – Principi generali

Art. 9 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” è effettuata nell’intero territorio del Comune di Rombiolo conformemente alle finalità enunciate nell’art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta;
3. La raccolta differenziata è organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale);
4. Il Comune di Rombiolo determina le frequenze di raccolta;
5. I contenitori per la raccolta domiciliare, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, depositati all’aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio ed avere caratteristiche tali da :
 - a) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di animali randagi;
 - b) evitare l’infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - c) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica.

Art. 10 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di raccolta

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell’ambito del quale si stabiliscono anche le frequenze di svuotamento dei contenitori dei rifiuti.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di raccolta di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale;
 - b) una frequenza di raccolta/svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica.

Art. 11 – Contenitori e sacchetti alle utenze per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare i contenitori già consegnati (frazione organica e del vetro) in comodato agli utenti e custoditi dagli stessi sono essenziali, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico primario;
2. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell’utente eventuali danni derivanti dall’uso o dal posizionamento impropri del contenitore e l’eventuale denuncia di furto da allegare alla richiesta di reintegro;
4. I sacchetti di diverso colore sono consegnati agli utenti dal personale dell’Ente.

Art. 12 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicato dal Comune o soggetto gestore;
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra quest'ultimo e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private pertinenti alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori;
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 13 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune di Rombiolo reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 14 – Raccolta domiciliare dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il **Comune di Rombiolo** stabilisce che il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è quello della raccolta domiciliare e il materiale deve essere inserito negli appositi sacchetti di colore giallo consegnati dal Comune, potranno essere conferiti sfusi gli involucri in cartone di grandi dimensioni;
2. Il conferimento di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con carta e cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in un giorno alla settimana, sia per utenze domestiche che non domestiche.
6. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'isola ecologica previa prenotazione.

Art. 15 – Raccolta congiunta del multi materiale (plastica e alluminio)

1. Il **Comune di Rombiolo** stabilisce che il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio è quello della raccolta domiciliare con assegnazione di sacchi dedicati.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica ed imballaggi di alluminio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) cassette per frutta e verdura;
 - l) retine per frutta e verdura;
 - m) confezioni sagomate per le uova;
 - n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - o) reggette per pacchi;
 - p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - q) pellicole in plastica per imballaggi.
 - r) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
 - s) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.

Gli imballaggi possono essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in un giorno a settimana per le utenze domestiche e non domestiche.
5. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'isola ecologica previa prenotazione.

Art. 16 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il **Comune di Rombiolo** stabilisce che il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro è quello della raccolta domiciliare tramite il contenitore dedicato, di colore verde.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) lampadine elettriche e lampadine al neon;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
 - d) lastre di vetro, specchi etc. e loro frammenti.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in un giorno a settimana sia per le utenze domestiche che non domestiche.
6. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'isola ecologica previa prenotazione. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori domiciliari, devono essere consegnati all'isola ecologica previa prenotazione.

Art. 17 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del **Comune di Rombiolo** la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari di colore marrone in buste biodegradabili fornite dall'Ente.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) resti di frutta e di verdura;
 - b) avanzi di cibo cotti o crudi;
 - c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
 - d) gusci di uova;
 - e) semi e granaglie;
 - f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
 - g) capelli recisi;
 - h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
 - i) fondi di caffè e filtri del tè;
 - j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
 - k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in 3 giorni a settimana sia per le utenze domestiche che non domestiche.
6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico o di comunità, ovvero di altra pratica approvata dall'amministrazione comunale finalizzata alla biodegradazione dei rifiuti organici umidi, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

Art. 18 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite raccolta a chiamata, attraverso appositi canali stabiliti con il Comune.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

Art. 19 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso l'isola ecologica previa prenotazione.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, possono essere stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

Art. 20 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 21 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche e non domeniche produttrici di rifiuti inerti derivanti da lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti anche in proprio, devono conferire in apposito centro di recupero.

Art. 22 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune di Rombiolo, effettua un sistema di raccolta di prossimità, con consegna di contenitori dedicati e dislocazione sul territorio di contenitori stradali per il conferimento dell'olio vegetale esausto.

SEZIONE II – Rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso l'isola ecologica comunale, previa prenotazione.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente previo richiesta verbale anche telefonica con l'ufficio comunale preposto, al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni richiesta prenotata, ciascuna utenza non può conferire più di tre "colli" di materiale.
3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica in corrispondenza del numero civico dell'abitazione nel giorno e nell'orario concordato. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente operando la riduzione di volume in caso di mobilio e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il comune.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e beni durevoli, all'isola ecologica previa prenotazione.
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 24 – Cantieri

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.
2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente comma, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Comune di Rombiolo, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

SEZIONE III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 25 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati nelle immediate vicinanze delle farmacie/studi medici.
4. Le pile esauste ed i farmaci scaduti possono essere conferiti anche presso all'isola ecologica previa prenotazione.

SEZIONE IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita dal comune di Rombiolo tramite sacchetti neri forniti dal medesimo comune.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi altro rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite minimo in un giorno a settimana per utenze domestiche e non domestiche.

SEZIONE V - Spazzamento e pulizia del territorio

Art. 27 – Spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il soggetto gestore interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 28 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, chioschi e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

SEZIONE VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 29 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 49/2014, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 49/2014, si intendono le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.
3. Il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente all'isola ecologica previa prenotazione;
4. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di **Rombiolo** devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità previste per "rifiuti ingombranti e beni durevoli"
5. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia al D.Lgs. 49/2014.

Art. 30 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

CAPO III – Manifestazioni pubbliche, mercati e incrementi stagionali

Art. 31 – Manifestazioni pubbliche

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, il comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori.
4. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.
5. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il comune richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

Art. 32 – Incrementi stagionali di rifiuti

1. Il Comune di Rombiolo è soggetto a variazioni importanti di utenti nel periodo estivo e, pertanto, il servizio di raccolta deve essere dimensionato e tenere in considerazione tale fattispecie;
2. La raccolta differenziata domiciliare, cosiddetta “porta a porta” viene eseguita anche per tutte le utenze che hanno carattere di stagionalità;
5. La raccolta dei rifiuti è a cura del Gestore del servizio.

Art. 33 – Mercato settimanale

1. Laddove si svolge il mercato settimanale si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detto mercato.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nel mercato di cui al comma precedente sono tenuti a lasciare pulita l’area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi sacchetti messi a disposizione e forniti dal Comune.

CAPO IV – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 34 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall’Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

TITOLO III – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 35 – Criteri generali dell’assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto del presente Regolamento. I rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - c) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal Comune tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
 - d) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di smaltimento, in conformità con i criteri del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell’art.198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 36 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) auto smaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Titolo IV - Compostaggio domestico

Art. 37 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 38 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Rombiolo

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 39 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 40 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 41 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.
2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini.

Titolo V – ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

Art. 42 – Isola Ecologica Comunale

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dell'isola ecologica comunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Art. 43 – Responsabilità

1. Il Responsabile dell'isola ecologica comunale è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge.
2. Il Comune sovrintende al corretto funzionamento dell'isola ecologica, coordinando la gestione della stessa e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.

Art. 44 – Operatori

1. Sono operatori dell'isola ecologica i soggetti incaricati dal Comune di Rombiolo per la custodia e la manutenzione del sito, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
2. Gli operatori dell'isola ecologica devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo articolo;

- b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede all'isola ecologica, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
- c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- d) di segnalare direttamente al Comune ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
- e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
- f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo articolo.

Art. 45 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune di Rombiolo;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo, con sede nel Comune di Rombiolo, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - c) l'Amministrazione Comunale;
 - d) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L'accesso all'utenza è consentito previo appuntamento, anche verbale.

Art. 46 – Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Comune può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti.

Art. 47 – Obblighi dell'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) mostrare la carta di identità agli addetti dell'isola ecologica, prima di conferire i rifiuti;
 - c) accedere secondo le modalità di accesso di cui al presente Regolamento;
 - d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale dell'isola ecologica durante le operazioni di scarico.

Art. 48 – Divieti all'utenza

1. Presso l'isola ecologica comunale è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - f) prelevare e trasportare all'esterno dell'isola ecologica qualsiasi rifiuto;
 - g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
 - h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione;
 - i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno dell'isola ecologica dopo il conferimento dei rifiuti.

Titolo VI - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 49 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice di Procedura Penale);
- la Polizia Municipale;
- i dipendenti del Comune e del Soggetto Gestore appositamente delegati con ordinanza del Sindaco;
- tutti i soggetti preposti al controllo, in virtù dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2. I soggetti indicati al precedente Comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Le sanzioni sono introitate in apposito capitolo dal Comune.

Art. 50 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e contenitori con rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta;
- c) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- d) il conferimento con modalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;
- e) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- f) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- g) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- h) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- i) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori e/o sacchetti ;
- l) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) presso l'isola ecologica, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area;
- n) presso l'isola ecologica, il danneggiamento delle strutture dell'area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- o) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 51 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

Divieto	Sanzione minima	Sanzione massima	Sanzione ridotta
depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 25,0	€ 150,0	€ 50,0
esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta	€ 25,0	€ 150,0	€ 50,0
qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 25,0	€ 75,0	€ 25,0
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento	€ 25,0	€ 150,0	€ 50,0
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,0	€ 75,0	€ 25,0
il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni	€ 50,0	€ 300,0	€ 100,0
il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 25,0	€ 75,0	€ 25,0
la combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 50,0	€ 300,0	€ 100,0
l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,0	€ 150,0	€ 50,0
il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 50,0	€ 300,0	€ 100,0
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,0	€ 300,0	€ 100,0
presso l'isola ecologica comunale, l'abbandono di rifiuti all'interno e all'esterno dell'area	€ 50,0	€ 300,0	€ 100,0
per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	€ 100,0	€ 600,0	€ 200,0
in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.	€ 25,0	€ 150,0	€ 50,0

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006, e 226, comma 2, del medesimo decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Inoltre chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter del D. Lgs. 152/2006 in cui al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero dei mozziconi dei prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. 152/06, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D.Lgs. 152/06, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
4. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento o non adempie all'obbligo di cui all'art. 7, comma 3, del presente Regolamento è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.
5. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
6. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 3, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006.
7. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06.
8. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 152/06, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
9. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
11. Le sanzioni di cui al comma 7 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236 del D.Lgs. 152/2006.
12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
13. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
14. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
15. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

16. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

17. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

18. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 ovvero dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per le quali è competente il comune, provvede la Polizia Municipale.

19. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, sono devoluti al Comune.

Titolo VII – Disposizioni Finali

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 53 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti, nonché da quanto previsto da altri eventuali regolamenti comunali.

Art. 54 – Abrogazione di norme

1. Ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si intende abrogata.